

ASSESSORATO SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE E LAVORO
DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 4665 in data 19-08-2021

OGGETTO : APPROVAZIONE DI AVVISI PER LA COSTITUZIONE DI ELENCHI DI SOGGETTI ATTUATORI DEI SERVIZI AL LAVORO E DEI CATALOGHI DI AZIONI DI FORMAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "BON EMPLOI".

IL COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE

Richiamate la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale) e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamate inoltre le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1335 in data 9 dicembre 2020, concernente la revisione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° gennaio 2021, come modificata dalle successive n. 1357 in data 14 dicembre 2020 e n. 110 in data 8 febbraio 2021;
- n. 1398 del 24 dicembre 2020, recante il conferimento alla sottoscritta, dott.ssa Carla Stefania Riccardi, dell'incarico di coordinatrice del Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione;
- n. 1404 in data 30 dicembre 2020, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 e delle connesse disposizioni applicative;

richiamata altresì la deliberazione del Consiglio regionale n. 662/XIII del 9 giugno 2021, di approvazione del Piano Triennale Politiche del Lavoro 2021-2023, il quale prevede

l'introduzione, a livello sperimentale, di una nuova misura di politica attiva per il lavoro, denominata "Bon Emploi";

richiamata infine la deliberazione della Giunta regionale n. 835 in data 5 luglio 2021, che ha approvato il Programma Annuale degli Interventi di Politica del Lavoro 2021 e ha previsto, tra le azioni di sostegno all'occupazione, l'avvio sperimentale del progetto "Bon Emploi" e prenotato le risorse necessarie alla sua attuazione;

rappresentato che l'iniziativa "Bon Emploi" intende proporre a lavoratori disoccupati da non più di 24 mesi e lavoratori a rischio di espulsione dal mercato del lavoro con un'età superiore ai 25 anni un percorso individualizzato di ricerca attiva del lavoro, a partire da un bilancio delle competenze già possedute, che possono eventualmente essere implementate per rispondere in modo efficace alle nuove esigenze del mercato del lavoro;

dato atto che la suddetta iniziativa prevede la definizione di un progetto professionale che individui, per ciascun destinatario, una o più azioni concrete da porre in atto - quali tirocinio, percorso per l'auto-imprenditorialità, formazione specifica di breve o lunga durata, accompagnamento nell'individuazione delle aziende che possono essere interessate dalla propria professionalità - per comporre un percorso il più rispondente possibile alle richieste del mercato del lavoro;

rappresentato che, per la realizzazione del progetto di cui al paragrafo precedente, è prevista l'assegnazione, ai destinatari dell'azione, dei seguenti voucher così strutturati:

- voucher per la fruizione di servizi al lavoro individualizzati, quali: orientamento professionale o bilancio di competenze per la definizione di un Progetto professionale, tirocinio, accompagnamento al lavoro, monitoraggio realizzati secondo standard di servizio e riconoscimento dei costi;
- voucher per la fruizione di servizi formativi selezionati all'interno di cataloghi appositamente costituiti, di un importo individualizzato sulla base del piano formativo elaborato durante la stesura del progetto professionale, per un importo pari a euro 400,00 ogni 40 ore di formazione trasversale e a euro 800,00 ogni 40 ore di formazione professionalizzante, per un limite massimo di 320 ore ciascuno;

dato atto che, per la realizzazione del percorso individualizzato di cui al "Bon Emploi", è previsto il coinvolgimento di enti accreditati ai servizi per il lavoro e ai servizi di formazione sul territorio regionale, quali Soggetti attuatori, rispettivamente, delle azioni riconducibili alla categoria dei servizi al lavoro e dei cataloghi di attività di formazione;

rappresentato che i voucher saranno rimborsati ai Soggetti attuatori che verranno ammessi agli elenchi di cui agli Avvisi allegati al presente Provvedimento, di cui formano parte integrante e sostanziale;

sottolineato che, tra punti di forza del progetto, emerge l'idea di mettere in sinergia tutte le azioni di politica attiva presenti sul territorio e non solo quelle finanziate dal progetto stesso e che, per questo motivo, l'iniziativa assume carattere sperimentale;

ritenuto pertanto necessario, per le ragioni indicate in premessa, approvare tre Avvisi per la costituzione dei seguenti elenchi di Soggetti attuatori presso i quali i destinatari potranno spendere il proprio voucher:

- Soggetti attuatori delle azioni riconducibili alla categoria dei servizi al lavoro;
- Soggetti attuatori dei seguenti due cataloghi di attività di formazione:

- Catalogo “Bon Emploi”;
Formazione Professionalizzante (BEFP)”;
- Catalogo “Bon Emploi”;
Formazione Trasversale (BEFT)”;

dato atto che gli Avvisi per la costituzione di elenchi di soggetti attuatori dei servizi al lavoro e dei cataloghi di azioni di formazione nell’ambito del progetto “Bon Emploi”, allegato al presente provvedimento, prevedono una spesa massima pari ad euro 3.000.000,00 (tremilioni/00), di cui 2.500.000,00 euro saranno impegnati nel corso dell’anno 2021 e 500.000,00 saranno impegnati nel corso dell’anno 2022 sulla base degli effettivi livelli di attività attestati nel primo periodo di presa in carico, come rappresentato in tabella:

Azione	1° suddivisione del budget Anno 2021	2° suddivisione del budget Anno 2022	Totale
Servizi al lavoro	€ 1.800.908,00	€ 360.036,00	€ 2.160.944,00
Catalogo “BEFP”	€ 377.620,00	€ 66.920,00	€ 444.540,00
Catalogo “BEFT”	€ 312.472,00	€ 55.044,00	€ 367.516,00
Esami finali	€ 9.000,00	€ 18.000,00	€ 27.000,00
Totale	€ 2.500.000,00	€ 500.000,00	€ 3.000.000,00

dato atto che il dirigente responsabile di spesa può autorizzare le variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, ai sensi del punto 5.4 dell’allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011;

considerato che, in relazione alla durata variabile dei percorsi di presa in carico di cui trattasi, l’esigibilità di parte della spesa prevista nel 2021 non risulta coerente con la previsione effettuata in sede di programmazione degli stanziamenti di bilancio e che pertanto, in fase di impegno di spesa, si renderà necessario provvedere alla variazione dello stanziamento dell’esercizio in corso attraverso lo strumento del Fondo Pluriennale Vincolato e contestualmente alla re-iscrizione delle risorse nella previsione delle annualità interessate;

dato atto che il finanziamento della spesa di cui sopra trova copertura per euro 3.000.000,00 su risorse regionali di cui alle prenotazioni approvate con la succitata DGR 835/2021 di seguito elencate:

Importo in euro	Prenotazione n.	Capitolo
200.000,00	2022/2256	U0025631
100.000,00	2022/2257	U0025632
200.000,00	2022/2258	U0025633
1.000.000,00	2021/13911	U0025639

500.000,00	2021/13912	U0025640
1.000.000,00	2021/13913	U0025641

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1404 in data 30 dicembre 2020 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 e delle connesse disposizioni applicative;

verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/23, nell'ambito del programma 15.003 Sostegno all'occupazione attribuisce a questa struttura le risorse necessarie per l'attività di cui trattasi;

DECIDE

- 1) di approvare gli Avvisi per la costituzione di elenchi di soggetti attuatori dei servizi al lavoro e dei cataloghi di azioni di formazione nell'ambito del progetto "Bon emploi", allegato al presente provvedimento, a formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di approvare la spesa complessiva di euro € 3.000.000,00 (tremilioni/00) per il finanziamento dell'iniziativa di cui al punto 1, come di seguito ripartita:
 - a) 2.500.000,00 euro a valere sull'anno 2021;
 - b) 500.000,00 euro a valere sull'anno 2022;
- 3) di dare atto che la spesa di cui al punto 2 trova copertura sulle prenotazioni approvate con DGR 835/2021 e citate in premessa;
- 4) di dare atto che parte delle risorse di cui al punto 2, lettera a) verranno rese disponibili nell'esercizio finanziario 2022 in sede di impegno di spesa mediante le necessarie variazioni apportate agli stanziamenti di bilancio attraverso lo strumento del Fondo pluriennale vincolato;
- 5) di dare atto che gli Avvisi allegati al presente provvedimento saranno pubblicati sulle pagine del sito istituzionale della Regione Autonoma Valle d'Aosta all'interno del canale "Lavoro".

L'estensore
Luisa TRIONE

IL COORDINATORE
Carla Stefania RICCARDI

BON EMPLOI

SISTEMA DI VOUCHER PER LA RICERCA ATTIVA DEL LAVORO

Sommario

TITOLO I. DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE	5
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI	5
Premessa	5
Articolo 1. Definizioni	5
Articolo 2. Finalità	6
Articolo 3. Struttura del documento e finalità degli avvisi	6
Articolo 4. Durata dell’iniziativa	7
Articolo 5. Risorse finanziarie disponibili	7
Articolo 6. Destinatari dell’iniziativa	7
Articolo 7. Definizione dei voucher	8
Articolo 8. Modalità di accesso dei partecipanti al flusso di attività	8
Articolo 9. Modalità di rilascio del voucher “Bon Emploi Servizi al lavoro”	10
Articolo 10. Modalità di composizione del piano formativo e rilascio del voucher “Bon Emploi Formazione”	10
TITOLO II. AVVISI PER LA COSTITUZIONE DEGLI ELENCHI DI SOGGETTI ATTUATORI DELLE MISURE	11
Capo I AVVISO SERVIZI AL LAVORO	11
Articolo 11. Misure offerte.....	11
Articolo 12. Soggetti ammessi all’erogazione delle misure	11
Articolo 13. Requisiti richiesti	12
Articolo 14. Descrizione standard minimi di servizio e parametri di costo	12
Articolo 15. Obblighi in capo ai Soggetti attuatori.....	17
Articolo 16. Valutazione degli interventi.....	17
Articolo 17. Modalità di presentazione dell’adesione all’iniziativa	17
Articolo 18. Istruttoria.....	18
Articolo 19. Approvazione dell’elenco	19
Articolo 20. Stipula dell’atto di adesione e avvio delle attività.....	19
Articolo 21. Modalità di assegnazione del budget ai Soggetti attuatori.....	19
Capo II AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI ATTUATORI DEL CATALOGO “BON EMPLOI FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE (BEFP)”	21
Articolo 22. Definizione del catalogo “Bon Emploi Formazione Professionalizzante (BEFP)”	21
Articolo 23. Requisiti accesso all’elenco dei soggetti attuatori del catalogo “BEFP”	21

Articolo 24.	Destinatari dei cataloghi “BEFP”	21
Articolo 25.	Caratteristiche dei corsi/iniziativa formative del catalogo BEFP.....	21
Articolo 26.	Modalità di costituzione dell’elenco	22
Articolo 27.	Istruttoria.....	23
Articolo 28.	Approvazione dell’elenco	24
Articolo 29.	Stipula dell’atto di adesione	24
Articolo 30.	Valore del voucher.....	24
Articolo 31.	Indennità di frequenza	25
Articolo 32.	Esami per il conseguimento della qualifica o abilitazione professionale	25
Articolo 33.	Modalità di assegnazione del budget ai Soggetti attuatori.....	26
Articolo 34.	Modalità di realizzazione dei corsi e obblighi.....	26
Capo III	AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI ATTUATORI DEL CATALOGO “BON EMPLOI FORMAZIONE TRASVERSALE (BEFT)”	28
Articolo 35.	Definizione del catalogo “Bon Emploi Formazione Trasversale (BEFT)”	28
Articolo 36.	Requisiti accesso all’elenco dei soggetti attuatori del catalogo “BEFT”	28
Articolo 37.	Destinatari dei cataloghi “BEFT”	28
Articolo 38.	Modalità di costituzione dell’elenco	28
Articolo 39.	Istruttoria.....	29
Articolo 40.	Approvazione dell’elenco	29
Articolo 41.	Stipula dell’atto di adesione	30
Articolo 42.	Valore del voucher.....	30
Articolo 43.	Indennità di frequenza	30
Articolo 44.	Modalità di assegnazione del budget ai Soggetti attuatori.....	31
Articolo 45.	Modalità di realizzazione dei corsi e obblighi.....	32
TITOLO III.	DISPOSIZIONI FINALI	33
Articolo 46.	Registri.....	33
Articolo 47.	Sistema di rendicontazione dei voucher Bon Emploi Servizi al Lavoro	33
Articolo 48.	Sistema di rendicontazione dei voucher Bon Emploi Formazione	33
Articolo 49.	Revoca dei pagamenti	33
Articolo 50.	Successive disposizioni operative.....	34
Articolo 51.	Responsabile del procedimento	34
Articolo 52.	Tenuta documentazione.....	34
Articolo 53.	Tutela della privacy.....	34
Articolo 54.	Informazioni.....	34

TITOLO I. DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Premessa

L'iniziativa "Bon Emploi" è uno degli interventi di politica attiva previsti dal Piano Politiche del Lavoro 2021/2023 e si pone tra le azioni da realizzare con priorità indicate dal Programma Annuale degli Interventi 2021.

La novità del "Bon Emploi" è quella di mirare a comporre un intervento personalizzato, costruito ad hoc, in base alle competenze e aspirazioni della persona, anche mettendo in connessione le opportunità formative, nel senso più ampio del termine, offerte dal territorio valdostano.

Articolo 1. Definizioni

1. Ai fini del presente Avviso si applicano le seguenti definizioni:

- **disoccupato**: status di disoccupato ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 e dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, in base al quale sono in stato di disoccupazione i soggetti che rilasciano la Dichiarazione di Immediata Disponibilità (di seguito DID) e che alternativamente soddisfano uno dei seguenti requisiti:
 - non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;
 - sono lavoratori il cui reddito da lavoro, in proiezione su 12 mesi, è inferiore agli 8.145 euro se dipendenti, oppure inferiore ai 4.800 euro se autonomi;
- **destinatario**: il singolo individuo che prende parte al progetto in qualità di partecipante ai percorsi approvati a valere sul presente Avviso;
- **Soggetto accreditato ai servizi per il lavoro**: operatore privato che, a seguito dell'accreditamento da parte della Regione, può partecipare al sistema regionale dei servizi per le politiche attive del lavoro erogando servizi per il lavoro, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, nel rispetto ed in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 150/2015. L'accreditamento è concesso nei termini previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1136 del 26 agosto 2016 oppure ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 150/2015;
- **Soggetto accreditato alla formazione**: ente di formazione che, a seguito dell'accreditamento da parte della Regione, può partecipare ad avvisi pubblici regionali in materia di formazione professionale e ottenere il finanziamento o il riconoscimento dei propri progetti formativi. L'accreditamento è concesso nei termini previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1420 del 30 dicembre 2020;
- **profilazione (profiling)**: il sistema di profiling, previsto dall'articolo 3 del decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n. 10 del 23 gennaio 2015 conformemente al modello unico di profilazione dei destinatari del PON IOG, aggiornato ed adottato da ANPAL con decreto del Direttore Generale n. 313 del 15 luglio 2019, calcola statisticamente la probabilità di rimanere nella condizione di disoccupazione ed individua il livello di svantaggio su una scala che va da 1 a 4. Una persona con valore di profiling pari a 1 sarà facilmente collocabile nel mercato del lavoro, mentre una persona con indice di

profiling pari a 4, visto il grado più elevato di difficoltà nel collocamento, necessiterà di un maggiore supporto;

- **case manager del Centro per l'impiego (di seguito CPI):** figura chiave del nuovo modello organizzativo dei Centri per l'impiego che opera all'interno del LEP "Orientamento di base" e promuove la presa in carico personalizzata del cittadino disoccupato o lavoratore, favorendo la programmazione e la realizzazione di azioni coordinate tra i diversi Servizi e Politiche del lavoro presenti sul territorio;
- **Patto di servizio o Accordo di servizio:** accordo tra il Centro per l'impiego e la persona, che regola gli impegni reciproci e definisce l'erogazione dei servizi da parte del Centro per l'Impiego, finalizzati all'obiettivo comune di inserimento/reinserimento lavorativo. In caso di mancato rispetto degli impegni assunti, in assenza di giustificato motivo, è applicato il principio di condizionalità ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs. 150/2015;
- **progetto professionale:** documento che definisce un piano d'azione finalizzato alla ricerca attiva del lavoro;
- **Soggetto attuatore:** Soggetto accreditato alla formazione o ai servizi per il lavoro, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle Misure del presente Avviso;
- **Struttura regionale competente:** il Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione (di seguito DPLF).

Articolo 2. Finalità

1. Il presente Avviso ha la finalità di costituire tre elenchi di Soggetti attuatori, che si impegnino a realizzare il progetto "Bon Emploi" su tutto il territorio regionale erogando le misure di politica attiva del lavoro a favore dei destinatari di cui al successivo Articolo 6.
2. Gli elenchi, validati in esito al presente Avviso, e contenenti le informazioni minime necessarie, saranno resi disponibili ai destinatari presi in carico dai Centri per l'impiego, al fine di permettere loro la scelta del Soggetto che dovrà erogare le misure di politica attiva combinate in un percorso personalizzato di reimpiego, anche in chiave di auto-imprenditoria.

Articolo 3. Struttura del documento e finalità degli avvisi

1. Il presente documento consta di una parte generale, contenente le disposizioni comuni e di inquadramento complessivo, e di tre distinti Avvisi specifici:
 - uno rivolto agli Enti accreditati per i Servizi al Lavoro, ai sensi della DGR 1136/2016 oppure ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 150/2015 (Titolo II – Capo I);
 - uno rivolto agli Enti di formazione accreditati ai sensi della DGR 1420/2020 per la costituzione di un elenco di Soggetti attuatori del catalogo "Bon emploi formazione professionalizzante" (di seguito "BEFP") (Titolo II – Capo II);
 - uno rivolto agli Enti di formazione accreditati ai sensi della DGR 1420/2020, presenti, alla data di approvazione dell'Avviso stesso, nell'elenco dei Soggetti attuatori del catalogo delle iniziative formative nell'ambito dell'Apprendistato Professionalizzante, per la costituzione di un elenco di Soggetti attuatori del catalogo "Bon emploi formazione trasversale" (di seguito "BEFT") (Titolo II – Capo III).

2. Si precisa che, in caso di doppio accreditamento ai servizi per il lavoro e alla formazione, è ammessa la candidatura alternativamente all'Avviso "Bon Emploi Servizi al Lavoro" oppure agli Avvisi "BEFT" e/o "BEFP". In caso di violazione, il Soggetto è completamente escluso dall'iniziativa.
3. Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo 50/2016 e s.m.i.:
 - se il consorzio partecipa all'Avviso "Bon Emploi Servizi al Lavoro", la partecipazione di eventuali consorziati è ammessa unicamente per lo stesso Avviso;
 - se il consorzio partecipa agli Avvisi "BEFP" e/o "BEFT", l'eventuale partecipazione di consorziati è ammessa unicamente per uno o entrambi gli Avvisi "BEFP" e/o "BEFT", indipendentemente da quello per cui si candida il consorzio stesso.
 In caso di violazione, sono completamente esclusi dall'iniziativa sia il consorzio sia il consorziato.

Articolo 4. Durata dell'iniziativa

1. Tutte le attività del presente Avviso, compresi gli esami finali, dovranno concludersi entro il 31 dicembre 2022.

Articolo 5. Risorse finanziarie disponibili

1. Le risorse messe a disposizione per la realizzazione delle Misure oggetto del presente Avviso sono pari a **3.000.000,00** Euro a valere su fondi regionali, così ripartite:
 - **2.500.000,00** Euro per l'anno 2021
 - **500.000,00** Euro per l'anno 2022

Azione	Anno 2021	Anno 2022	Totale
Servizi al lavoro	€ 1.800.908,00	€ 360.036,00	€ 2.160.944,00
Catalogo "BEFP"	€ 377.620,00	€ 66.920,00	€ 444.540,00
Catalogo "BEFT"	€ 312.472,00	€ 55.044,00	€ 367.516,00
Esami finali	€ 9.000,00	€ 18.000,00	€ 27.000,00
Totale	€ 2.500.000,00	€ 500.000,00	€ 3.000.000,00

2. Qualora la presente iniziativa ottenga un riscontro positivo, la Struttura regionale competente si riserva la facoltà di procedere al rifinanziamento della stessa, previa verifica circa la disponibilità sul bilancio regionale.

Articolo 6. Destinatari dell'iniziativa

1. Sono destinatari della presente iniziativa:
 - i disoccupati che hanno rilasciato la DID da non più di 24 mesi, percettori o meno di ammortizzatori sociali e/o di prestazioni di sostegno al reddito;
 - i lavoratori a rischio di espulsione dal mercato del lavoro.
2. I destinatari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - essere residenti o domiciliati in Valle d'Aosta;
 - avere un'età superiore a 25 anni;
 - non usufruire di altre misure di politica attiva del lavoro nell'ambito della programmazione regionale, nazionale e comunitaria.
3. Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento dell'adesione all'iniziativa.


Articolo 7. Definizione dei voucher

1. I voucher "Bon Emploi Servizi al lavoro" e "Bon Emploi Formazione" si configurano quali contributi concessi ai sensi dell'articolo 12 della legge 241/1990 (articolo 11 della legge regionale 19/2007) agli enti attuatori, in relazione all'attività dagli stessi svolta a favore dei singoli destinatari a cui i medesimi voucher sono intestati.

Articolo 8. Modalità di accesso dei partecipanti al flusso di attività

1. A seguito dell'approvazione dell'Elenco dei Soggetti attuatori ammessi all'erogazione dei servizi al lavoro e alla formazione di cui al Bon Emploi, la Struttura regionale competente promuoverà l'iniziativa al fine di agevolare la diffusione delle opportunità legate ai percorsi di reimpiego offerti.
2. Le persone interessate potranno accedere alle Misure del Bon Emploi rivolgendosi direttamente al CPI, presentando richiesta di adesione nell'ambito del proprio Patto di Servizio o Accordo di Servizio. Il case manager del CPI verificherà il possesso dei requisiti di cui al precedente Articolo 6 prima dell'adesione al percorso.
3. Il grafico di seguito delineato rappresenta il flusso del progetto.

FLUSSO "BON EMPLOI"



Legenda

Verde: iniziativa Bon Emploi realizzata dai servizi al lavoro

Azzurro: iniziativa Bon Emploi realizzata dagli enti di formazione accreditati

Rosso: iniziativa presente sul territorio

Articolo 9. Modalità di rilascio del voucher “Bon Emploi Servizi al lavoro”

1. All’atto della sottoscrizione del Patto/Accordo di servizio, al destinatario è assegnato un voucher che deve essere consegnato al Soggetto attuatore scelto **entro e non oltre 5 giorni lavorativi**, pena la revoca del voucher stesso.
2. Il Soggetto attuatore deve fissare il primo appuntamento e realizzarlo **entro e non oltre i 15 giorni lavorativi** successivi alla presa in carico del destinatario.
3. Qualora il Soggetto attuatore scelto non sia in grado di dare una disponibilità per l’appuntamento entro il termine di cui al comma 2, la persona ne deve scegliere un altro e fissare un nuovo appuntamento.
4. L’operatore del Soggetto attuatore scelto cura la programmazione delle attività, concorda con il destinatario dell’intervento i successivi appuntamenti e monitora il buon andamento del percorso intrapreso, interfacciandosi, se necessario, con il case manager del CPI.

Articolo 10. Modalità di composizione del piano formativo e rilascio del voucher

“Bon Emploi Formazione”

1. Se il progetto professionale delineato nella prima parte del percorso prevede la partecipazione ad azioni di formazione, il Soggetto attuatore dei servizi al lavoro deve attenersi alle seguenti indicazioni per la stesura del piano formativo:
 - il piano formativo deve prevedere azioni di formazione della durata complessiva di 40 ore o multipli di 40 ore nell’ambito del catalogo “BEFT” e/o azioni di formazione della durata di 40 ore o multipli di 40 ore nell’ambito del catalogo “BEFP”: non è pertanto possibile accedere a singole unità formative della durata inferiore a 40 ore nell’ambito del catalogo “BEFT”;
 - nell’ambito di ciascun catalogo a cui si intende fare riferimento, i corsi selezionati devono essere realizzati da un unico Soggetto attuatore dei servizi formativi;
 - il Soggetto attuatore dei servizi al lavoro può prevedere all’interno del piano formativo attività di formazione afferenti al catalogo “BEFP” e al catalogo “BEFT” per un massimo di 320 ore totali; eventuali casi particolari che richiedano un numero superiore di ore di formazione saranno valutati dal case manager del CPI.
2. Il case manager del CPI valida il piano formativo e rilascia il/i relativo/i voucher.

TITOLO II. AVVISI PER LA COSTITUZIONE DEGLI ELENCHI DI SOGGETTI

ATTUATORI DELLE MISURE

Capo I AVVISO SERVIZI AL LAVORO

Articolo 11. Misure offerte

1. I voucher “Bon Emploi Servizi al Lavoro” consistono in Misure di politica attiva finalizzate all’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro in forma subordinata o autonoma, rivolte ai destinatari di cui al precedente Articolo 6. Tali Misure fanno riferimento ai “Servizi e misure di politica attiva del lavoro” di cui all’articolo 18 del d.lgs. 150/2015 e ai Livelli essenziali di prestazione (LEP) definiti a livello nazionale ai sensi del DM 4/2018 (Allegato B).
2. I Soggetti attuatori devono garantire tutte le seguenti Misure, nel rispetto degli standard minimi di servizio descritti al seguente Articolo 14:
 - orientamento professionale;
 - bilancio di competenze;
 - tirocinio;
 - accompagnamento al lavoro;
 - monitoraggio.

Articolo 12. Soggetti ammessi all’erogazione delle misure

1. Possono aderire all’Elenco dei Soggetti attuatori previsto dal “Bon Emploi Servizi al lavoro”:
 - a. Soggetti singoli accreditati/accreditandi (purché abbiano già presentato istanza di accreditamento alla data di scadenza del presente Avviso) per i Servizi al lavoro, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1136 del 26 agosto 2016 oppure ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 150/2015;
 - b. ATI/ATS di Soggetti accreditati/accreditandi (purché abbiano già presentato istanza di accreditamento alla data di scadenza del presente Avviso) per i Servizi al lavoro, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1136 del 26 agosto 2016 oppure ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 150/2015.
2. I Soggetti accreditandi possono avviare le attività solo a seguito dell’accettazione definitiva della domanda di accreditamento.
3. Non possono accedere al presente Avviso:
 - a. organismi per i quali sia intervenuta la revoca dell’accreditamento da parte della Regione Autonoma Valle d’Aosta o da parte di ANPAL e che pertanto non siano più accreditati né a livello regionale né nazionale;
 - b. soggetti accreditati anche alla formazione che abbiano aderito all’Avviso per la costituzione di un elenco di soggetti attuatori del catalogo “Bon Emploi formazione professionalizzante (BEFP)” di cui al Capo II e/o all’Avviso per la costituzione di un elenco di soggetti attuatori del catalogo “Bon Emploi formazione trasversale (BEFT)” di cui al Capo III.
4. Si precisa che è vietato:
 - candidarsi in più di un ATI/ATS;
 - al Soggetto che si candida in ATI/ATS, di candidarsi anche in forma individuale.

Articolo 13. Requisiti richiesti

1. In considerazione della necessità di assicurare la celerità della risposta alle domande di partecipazione dei destinatari e la massima efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, il Soggetto proponente, pena l'inammissibilità della domanda di adesione, deve assicurare:
 - a. la messa a disposizione di un gruppo di lavoro adeguato a garantire la tempestiva presa in carico dei destinatari inviati dai CPI, da dettagliare nell'Allegato 1 (Istanza di iscrizione all'Elenco dei Soggetti attuatori delle misure relative ai servizi al lavoro);
 - b. la realizzazione di tutte le Misure di politica attiva del lavoro di cui all'Articolo 11 del presente Avviso.
2. Il gruppo di lavoro di cui al comma 1, lettera a), deve essere costituito da operatori in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 9 della DGR 1136/2016 e deve prevedere almeno un Direttore/Coordinatore degli interventi con il compito di supervisionare e assicurare la qualità degli interventi nonché di garantire il necessario coordinamento con la Struttura regionale competente, al fine di relazionare sulle attività e gli esiti delle attività ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

Articolo 14. Descrizione standard minimi di servizio e parametri di costo

1. Le Misure ricomprese nei percorsi di politica attiva del lavoro sono riconosciute ai Soggetti attuatori in parte a processo e in parte a risultato e sono calcolate in base alle Unità di Costo Standard (di seguito UCS) attualmente vigenti ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016.
2. Le attività previste dal presente Avviso sono riconosciute solo se effettivamente erogate e debitamente documentate secondo quanto indicato nella descrizione di ogni singolo servizio sotto riportata.
3. È ammessa l'erogazione di tutte le Misure in modalità a distanza, mediante l'adozione di strumenti che permettano la tracciatura delle presenze e del tempo di fruizione delle attività. Si precisa tuttavia che tale possibilità deve essere concordata con la Struttura regionale competente e che non può superare il 50% della durata della singola Misura, fatte salve eventuali ulteriori restrizioni necessarie per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.
4. I Soggetti attuatori non possono percepire altre forme di finanziamento, pubblico o privato, per gli stessi servizi rimborsati ai sensi del presente Avviso. È pertanto vietato richiedere compensi di natura economica per i servizi al lavoro, inclusi quelli di selezione/matching dei candidati.
5. Si precisa che la Misura che dà avvio ai percorsi è alternativamente l'Orientamento professionale o il Bilancio di competenze, in base alle caratteristiche dei singoli destinatari e secondo le modalità già descritte nel precedente Articolo 9. Si sottolinea infatti che, come meglio specificato nelle schede sotto-riportate, la misura "Orientamento professionale" è destinata prioritariamente a soggetti che necessitano di strumenti per definire e realizzare il loro progetto professionale e si avvantaggiano della dimensione del gruppo per ampliare le loro conoscenze e rappresentazioni; il Bilancio di competenze è invece prioritariamente rivolto a persone con una ricca e significativa esperienza professionale che deve essere valorizzata quale elemento fondante del progetto professionale.
6. Le attività di Orientamento professionale e Bilancio di competenze sono descritte nelle successive Tabella 1 e Tabella 2:

Tabella 1

	ORIENTAMENTO PROFESSIONALE
FINALITÀ	<p>Supportare le persone nell'elaborare decisioni, autonome e consapevoli, sul proprio percorso professionale.</p> <p>Sviluppare capacità di auto-orientamento, mediante l'acquisizione di un ruolo attivo nella definizione di un progetto professionale, individuando l'obiettivo, i tempi, i metodi e gli strumenti per realizzarlo.</p>
ATTIVITÀ	<ul style="list-style-type: none"> • Analisi delle capacità e delle aspirazioni professionali, delle competenze, delle potenzialità, delle attitudini, dei vincoli e delle risorse della persona • Individuazione di interventi di formazione e o di supporto all'inserimento lavorativo coerenti con i bisogni individuati
CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI	<p>Destinatari che mostrano difficoltà a definire e realizzare il loro progetto professionale a causa di una limitata conoscenza del contesto e delle proprie possibilità di azione e che si avvantaggiano di una dimensione di gruppo per ampliare i propri orizzonti e acquisire maggiore fiducia e imprenditività.</p>
MODALITÀ E DURATA	<ul style="list-style-type: none"> • Colloquio individuale (durata minima 2 ore, massima 6 ore) • Colloquio di gruppo (da 4 a massimo 10 persone), anche per targets specifici (durata minima 12 ore, massima 16 ore) • Le due modalità si devono combinare, a partire sempre da una presa in carico individuale che utilizza dei momenti laboratoriali di gruppo. <p>La durata massima del singolo percorso non può superare le 18 ore totali.</p> <p>L'intero percorso dovrà svolgersi al massimo nell'arco di 1 mese.</p>
OUTPUT	<p>Definizione del progetto professionale (Allegato 2)</p>
COSTI AMMESSI	<ul style="list-style-type: none"> • 35,50 Euro/ora (individuale) <p>Per colloquio di gruppo da 4 a massimo 10 persone:</p> <ul style="list-style-type: none"> • UCS ora/corso: €117

Tabella 2

	BILANCIO DI COMPETENZE
FINALITÀ	Promuovere nell'utente la capacità di individuare risorse nella propria storia socioprofessionale e tradurle in un progetto di sviluppo e/o inserimento lavorativo realizzabile e pianificato.
ATTIVITÀ	<ul style="list-style-type: none"> • Attività di investigazione finalizzata all'autovalutazione, all'analisi delle esperienze pregresse e al reperimento degli elementi trasferibili in nuove situazioni professionali • Individuazione di interventi di formazione e o di supporto all'inserimento lavorativo coerenti con i bisogni individuati
CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI	Destinatari con una ricca e significativa esperienza socioprofessionale, spesso non formalizzata, che deve essere valorizzata quale elemento fondante di un progetto professionale realizzabile e coerente con le aspirazioni dell'individuo.
MODALITÀ E DURATA	Colloqui individuali, attività di autoanalisi, attività di ricerca individuale, simulazioni, ecc. (durata minima 6 ore, massima 14 ore). L'intero percorso dovrà svolgersi al massimo nell'arco di 1 mese.
OUTPUT	<ul style="list-style-type: none"> • Definizione del documento di sintesi del bilancio di competenze e del progetto professionale (Allegato 3)
COSTI AMMESSI	35,50 Euro/ora

7. A seguito della definizione del progetto professionale, al destinatario è rilasciato un secondo voucher per usufruire delle misure riepilogate nelle successive Tabella 3, Tabella 4 e Tabella 5 e/o, qualora sia prevista la partecipazione ad azioni di formazione, per accedere alle Misure dei cataloghi di cui al Capo II e al Capo III:

Tabella 3

	TIROCINIO
FINALITÀ	<p>Favorire la conoscenza diretta del mondo del lavoro.</p> <p>Agevolare la conoscenza di specifici ruoli e profili professionali.</p> <p>Acquisire conoscenze e competenze specifiche.</p>

ATTIVITÀ	<ul style="list-style-type: none"> • Individuare il soggetto ospitante e promuovere il tirocinio • Accompagnare lo svolgimento dell'attività mediante un tutor • Supportare l'utente nell'analisi dell'esperienza e dei risultati conseguiti <p>I tirocini di cui al presente Avviso devono essere attivati nel rispetto di quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 693 in data 14 giugno 2021.</p>
MODALITÀ E DURATA	<ul style="list-style-type: none"> • Attività di tutoraggio (durata minima 1 ora/mese, massima 2 ore/mese in base alla durata del tirocinio) • Tirocinio (durata minima 2 mesi, massima 6 mesi)
OUTPUT	Elaborazione dell'attestazione finale in conformità al modello approvato dalla Regione.
COSTI AMMESSI	<ul style="list-style-type: none"> • Per il servizio di attivazione: 400 Euro • Per il tutoraggio: 35,50 Euro/ora • Rimborso dell'indennità di tirocinio: cofinanziamento del 50% fino ad un massimo di 300 Euro al mese. Nel caso di tirocini in favore di soggetti percettori di ammortizzatori sociali, non è riconosciuta l'indennità di tirocinio a carico di "Bon Emploi". È comunque facoltà del soggetto ospitante riconoscere la quota d'indennità a suo carico, in quanto l'indennità è cumulabile/compatibile con gli ammortizzatori sociali. La corresponsione dell'indennità deve avvenire mediante assegno circolare non trasferibile e intestato ad ogni singolo partecipante o mediante bonifico bancario. Nel caso in cui l'erogazione mediante bonifico bancario non sia possibile, il beneficiario deve fare sottoscrivere al destinatario dell'indennità una ricevuta di consegna dell'assegno circolare. • L'indennità di tirocinio è corrisposta sulla base di una frequenza pari o superiore al 70% delle giornate di tirocinio previste dal progetto formativo calcolate su base mensile. Se la partecipazione è inferiore al 70%, l'indennità è riparametrata in base all'effettiva frequenza. • La frequenza è attestata da un registro cartaceo, da compilarsi a cura del tirocinante e del tutor aziendale, nel quale deve essere indicata la presenza o l'assenza giornaliera del tirocinante. • In caso di interruzione del tirocinio, il servizio di attivazione viene sempre riconosciuto al Soggetto attuatore nel caso in cui la cessazione sia imputabile alla stipula di un contratto di lavoro in un'azienda diversa; in tutti gli altri casi, la Struttura valuta le cause della cessazione anticipata, motivate in una relazione, ai fini dell'eventuale riconoscimento del servizio. <p>Nel caso in cui il tirocinio dia come esito occupazionale un contratto di lavoro con durata superiore a 6 mesi entro 30 giorni dalla fine del tirocinio, il Soggetto attuatore può avere accesso alle remunerazioni della Misura "Accompagnamento al lavoro". Tale remunerazione è sostitutiva di quella</p>

	prevista per la promozione del tirocinio, anche qualora l'assunzione intervenga prima della conclusione dello stesso.
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabella 4

	ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO				
FINALITÀ	Supportare l'utente nel perseguire gli obiettivi professionali individuati, attraverso una pianificazione efficace delle strategie più idonee e il rispetto di tempi e modalità stabiliti.				
ATTIVITÀ	<ul style="list-style-type: none"> • Accompagnamento nell'attività di ricerca attiva • Supporto motivazionale all'autopromozione • Scouting delle opportunità occupazionali 				
DURATA	Durata minima 2 ore e massima 16 ore da svolgersi in un arco temporale di massimo 3 mesi				
OUTPUT	Relazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti (Allegato 4)				
COSTI AMMESSI	<ul style="list-style-type: none"> • A processo 35,50 Euro/ora indipendentemente dal risultato occupazionale • In caso di assunzione: a risultato secondo le fasce di profilazione e la tipologia di contratto 				
	Tipo di contratto	Indice di profiling			
		BASSA	MEDIA	ALTA	MOLTO ALTA
	TD ≥ 6 mesi fino a 12 mesi	600	800	1.000	1.200
	TD > 12 mesi e Apprendistato II livello	1.000	1.300	1.600	2.000
	Tempo Indeterminato e Apprendistato I e III livello	1.500	2.000	2.500	3.000
Il rimborso del servizio all'inserimento/reinserimento lavorativo matura al compimento del terzo mese dall'assunzione (liquidazione posticipata), ferma restando la sussistenza del rapporto di lavoro.					

Tabella 5

	MONITORAGGIO AL TERMINE DEL PERCORSO
FINALITÀ	Supportare l'utente nel perseguire gli obiettivi professionali individuati, attraverso la verifica e valutazione delle azioni compiute e dei risultati raggiunti
ATTIVITÀ	Verifica e valutazione del progetto professionale
MODALITÀ E DURATA	Colloquio individuale (durata minima 2 ore, massima 4 ore da realizzare entro e non oltre 1 mese dalla conclusione dell'ultima Misura del Progetto Professionale)
OUTPUT	Relazione attività svolta – Monitoraggio (Allegato 5)
COSTI AMMESSI	35,50 Euro/ora

Articolo 15. Obblighi in capo ai Soggetti attuatori

1. I Soggetti attuatori devono tracciare la realizzazione delle diverse Misure utilizzando il Sistema Informativo Lavoro, secondo disposizioni di dettaglio che saranno rese disponibili dalla Struttura regionale competente successivamente all'approvazione del presente Avviso.
2. I Soggetti attuatori, ai fini della gestione della condizionalità di cui al d.lgs. 150/2015 per i percettori di NASPI o di altra forma di sostegno al reddito, si impegnano a comunicare tempestivamente al CPI ogni evento relativo alla sospensione/interruzione del percorso intrapreso.

Articolo 16. Valutazione degli interventi

1. I Soggetti attuatori devono garantire la corretta esecuzione degli interventi secondo gli standard minimi descritti.
2. Nell'ambito del presente Avviso, sono previste azioni di valutazione quantitativa e qualitativa. In particolare, la valutazione è prevista in itinere e a conclusione delle attività progettuali per la verifica dei risultati raggiunti.
3. È inoltre prevista la creazione di un Gruppo di valutazione, composto da un rappresentante di ciascun Soggetto attuatore e dai funzionari della Struttura regionale competente, con il compito di monitorare e valutare punti di forza e di debolezza dell'intervento.

Articolo 17. Modalità di presentazione dell'adesione all'iniziativa

1. I Soggetti che intendono partecipare al "Bon Emploi" (singolarmente o in ATI/ATS) per realizzare i servizi descritti nel presente Avviso (Capo I) devono presentare domanda, indicando il numero dei destinatari che stimano di raggiungere, all'indirizzo PEC politiche_lavoro@pec.regione.vda.it mediante

la modulistica resa disponibile sul sito della Regione all'indirizzo: http://www.regione.vda.it/lavoro/operatori/bon_emploi/default_i.aspx a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso fino alle ore 12:00 del 27 settembre 2021

2. Il modulo di presentazione deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante (o procuratore speciale) del Soggetto proponente o, in caso di ATI/ATS, dal legale rappresentante del Soggetto capofila e dai legali rappresentanti delle imprese mandanti.
3. Ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo, la domanda deve essere corredata dal numero identificativo della marca da bollo utilizzata, che deve essere annullata e conservata dal Soggetto proponente.
4. Le dichiarazioni rese in sede di domanda sono soggette al controllo da parte degli uffici preposti; il controllo può avvenire anche successivamente alla fase istruttoria delle domande.
5. A pena di esclusione dall'accettazione della candidatura, alla domanda devono, altresì, essere allegati i CV formativi e professionali, debitamente sottoscritti e autocertificati ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dei soggetti impegnati nell'erogazione dei servizi e delle misure previste dal presente Avviso, nel rispetto dei requisiti professionali riportati all'Articolo 13, comma 2. Ogni necessità di integrazione e/o variazione dei nominativi dei soggetti e dei relativi CV presentati in fase di candidatura deve essere comunicata alla Struttura regionale competente.
6. In caso di ATI/ATS, sono ammissibili le domande inoltrate da raggruppamenti costituenti o già costituiti all'atto della presentazione. In caso di raggruppamento costituendo, nella domanda deve essere dichiarato l'impegno a costituirsi in ATI/ATS a seguito di ammissione nell'elenco regionale. In caso di raggruppamento già costituito, deve essere allegata alla domanda la copia dell'atto notarile di costituzione. In ogni caso, nella domanda devono essere indicati i dati dei componenti il raggruppamento.
7. In caso di ATI/ATS costituendo, la formalizzazione del raggruppamento è richiesta solo successivamente all'avvenuta approvazione dell'operazione (intervento) presentata e prima dell'avvio della stessa. In tale caso, l'impegno finanziario può essere assunto solo ad avvenuto ricevimento da parte dell'amministrazione della documentazione attestante la costituzione dell'ATI/ATS.

Articolo 18. Istruttoria

1. Le domande di adesione alla realizzazione degli interventi sono sottoposte a valutazione di ammissibilità.
2. La domanda è accolta se rispetta tutte le seguenti condizioni:
 - a. perviene entro la data di scadenza indicata al precedente Articolo 17;
 - b. è inviata secondo le modalità indicate al precedente Articolo 17;
 - c. è presentata da Soggetti legittimati secondo quanto previsto al precedente Articolo 12;
 - d. risponde a tutti i requisiti minimi di servizio individuati al precedente Articolo 14.
3. L'istruttoria di ammissibilità è effettuata dal Nucleo di valutazione, appositamente nominato dal Coordinatore del DPLF e composto da funzionari dello stesso.
4. La Struttura regionale competente può richiedere al Soggetto accreditato ai servizi per il lavoro, ai sensi della l. 241/90 e dell'articolo 5 della l.r. 197/2007 e s.m.i., di sanare eventuali carenze formali della domanda e dei suoi allegati. I documenti mancanti e/o i chiarimenti devono essere forniti tramite PEC entro 7 giorni dalla data della richiesta, pena l'esclusione della candidatura.
5. Qualora, a seguito dell'attività di controllo di cui al precedente Articolo 17, comma 4, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, la domanda viene respinta, anche se in primo luogo già accolta. Sono fatte salve le maggiori sanzioni previste dalla legge.
6. Preliminarmente all'assegnazione del contributo, la Struttura competente:
 - a. verifica la regolarità contributiva del proponente tramite il DURC;

- b. acquisisce la documentazione antimafia, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

In caso di irregolarità, la Struttura non procede all'assegnazione.

Articolo 19. Approvazione dell'elenco

1. Entro il termine di 30 giorni dalla scadenza fissata per la presentazione delle istanze, la Struttura regionale competente procede all'approvazione, con provvedimento del Coordinatore, dell'elenco dei Soggetti attuatori dei servizi al lavoro previsti da "Bon Emploi" e al relativo impegno della spesa.
2. Nel provvedimento dirigenziale, sono riportati:
 - a. l'Elenco dei Soggetti accreditati per i Servizi per il lavoro la cui candidatura alla realizzazione dei servizi descritti nel Capo I del presente Avviso sia stata accolta;
 - b. l'Elenco dei Soggetti accreditati per i Servizi per il lavoro la cui candidatura non sia stata accolta.
3. L'esito della valutazione è pubblicato sul sito istituzionale delle Regione e la Struttura regionale competente provvede a comunicarlo tramite PEC ai Soggetti che hanno presentato domanda.

Articolo 20. Stipula dell'atto di adesione e avvio delle attività

1. I rapporti tra la Struttura regionale competente e i Soggetti attuatori sono regolati mediante l'Atto di adesione, il cui schema è allegato al presente Avviso (Allegato 6) e scaricabile nell'apposita sezione dedicata alla modulistica sul sito regionale.
2. L'Atto di adesione deve essere sottoscritto dal legale rappresentante (o procuratore speciale) del Soggetto attuatore o del Soggetto capofila (in caso di ATI/ATS) e trasmesso via PEC agli uffici regionali prima dell'avvio delle attività, entro 30 giorni consecutivi, pena la revoca del contributo.

Articolo 21. Modalità di assegnazione del budget ai Soggetti attuatori

1. Al termine dell'istruttoria di cui al precedente Articolo 18 e prima dell'avvio delle attività, la Struttura regionale competente procede con la suddivisione della prima quota di budget tra i Soggetti attuatori ammessi a realizzare gli interventi del presente Avviso. Tale assegnazione di budget consiste nell'attribuzione della soglia massima di spesa iniziale e viene suddivisa in base al numero dei Soggetti attuatori ammessi all'elenco, sulla base del numero massimo di destinatari, che si intende prendere in carico, dichiarato in sede di presentazione della domanda.
2. Si precisa che l'importo massimo assegnabile in questa fase è pari a euro 1.800.908,00 e che l'importo medio del singolo percorso ammonta a euro 5.000,00; pertanto, l'importo massimo assegnabile in tale fase viene calcolato sulla base della seguente formula:
$$N. \text{ destinatari dichiarati in domanda } * 5.000,00$$
3. Qualora il numero di destinatari complessivi che i Soggetti intendano prendere in carico dovesse determinare il superamento dell'importo assegnabile in questa fase, la Struttura competente procede alla riparametrazione del numero di destinatari assegnabili a ciascun Soggetto e del relativo impegno finanziario.
4. Il Soggetto attuatore ha facoltà di chiedere, a titolo di acconto, fino al 70% dell'importo assegnatogli nella prima suddivisione del budget, previa presentazione di apposita polizza fidejussoria. La polizza deve essere rilasciata da primario istituto bancario o assicurativo di altro ente autorizzato ai sensi della normativa vigente ad emettere questo tipo di garanzie a prima escussione e con rinnovo automatico di 12 mesi fino a svincolo da parte della Struttura regionale competente, a copertura di un importo pari all'acconto richiesto.

5. Nel secondo semestre del 2022, si procede con la suddivisione della seconda quota di budget, pari a euro 360.036,00, tra i Soggetti attuatori ammessi a realizzare gli interventi del presente Avviso. Tale importo viene ripartito proporzionalmente tra i Soggetti attuatori come ulteriore quota di finanziamento (quota variabile) a seguito di monitoraggi periodici volti a verificare l'avanzamento quali-quantitativo degli interventi, rideterminando pertanto le soglie di spesa attribuite a ciascuno, in funzione del seguente Indice di Realizzazione (IR) calcolato in un periodo, secondo la seguente formula:

N. destinatari presi in carico / N. destinatari presi in carico da tutti i Soggetti erogatori

6. A seguito dell'assegnazione della seconda quota di budget, il Soggetto attuatore è tenuto alla stipula di un ulteriore atto di adesione, sottoscritto dal legale rappresentante (o procuratore speciale) del Soggetto attuatore o del Soggetto capofila (in caso di ATI/ATS) e trasmesso via PEC agli uffici regionali entro 30 giorni consecutivi, pena la revoca del contributo.

Capo II AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI ATTUATORI DEL CATALOGO “BON EMPLOI FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE (BEFP)”

Articolo 22. Definizione del catalogo “Bon Emploi Formazione Professionalizzante (BEFP)”

1. Il Catalogo “Bon Emploi Formazione Professionalizzante” (di seguito “BEFP”) è composto dagli enti candidati allo specifico elenco già accreditati ai servizi di formazione ai sensi della DGR 1420/2020, o, in alternativa, che abbiano presentato istanza di accreditamento prima della presentazione della domanda di iscrizione al Catalogo.

Articolo 23. Requisiti accesso all’elenco dei soggetti attuatori del catalogo “BEFP”

1. Possono presentare domanda di iscrizione all’elenco dei Soggetti attuatori del catalogo “BEFP” gli organismi di formazione con sede operativa in Valle d’Aosta e accreditati ai servizi di formazione - Ambito F) Formazione finanziata per la macro tipologia “Formazione continua e permanente” ai sensi della DGR 1420/2020, o, in alternativa, che abbiano presentato istanza di accreditamento per la medesima macro tipologia prima della presentazione della domanda di iscrizione all’elenco.
2. Non è ammessa la partecipazione in forma di ATI/ATS.

Articolo 24. Destinatari dei cataloghi “BEFP”

1. Le iniziative formative oggetto del presente catalogo sono accessibili gratuitamente – tramite voucher – da parte dei soggetti che beneficiano degli interventi di cui al progetto “Bon Emploi”.
Possono altresì fruire delle iniziative formative del Catalogo:
 - a. i beneficiari di altri interventi di politica attiva del lavoro, per i quali sarà erogato voucher dall’Ente/servizio promotore della politica attiva;
 - b. i cittadini interessati, previo pagamento della quota di iscrizione determinata dall’organismo di formazione.
2. È vietato richiedere compensi di natura economica per la partecipazione ai corsi di formazione ai possessori del voucher “BEFP”.

Articolo 25. Caratteristiche dei corsi/iniziative formative del catalogo “BEFP”

1. I corsi che compongono il Catalogo “BEFP” sono riferiti ai Settori Economici Professionali di seguito elencati:

Agricoltura, silvicoltura e pesca - Produzioni alimentari - Legno e arredo – Edilizia - Servizi di informatica - Servizi di distribuzione commerciale - Trasporti e logistica - Servizi turistici – Servizi alla persona - Meccanica, produzione e manutenzione di macchine, impiantistica - Servizi di public utilities.

2. I percorsi del Catalogo hanno l'obiettivo di far acquisire al partecipante competenze e abilità operative significativamente utili per l'esercizio di una professione o per l'inserimento lavorativo, con contenuti di carattere prevalentemente professionalizzante, spendibili nel mercato del lavoro.
3. I corsi, afferenti ai settori di cui al comma 1, sono finalizzati all'acquisizione di una o più competenze dei profili professionali contenuti nel Repertorio dei profili professionali della Regione Valle d'Aosta o, se assenti, contenuti nel repertorio di altre Regioni di cui utilizzano i percorsi formativi standard se definiti. In alternativa sono volti al conseguimento di patentini previsti dalle specifiche norme di riferimento.
4. I percorsi formativi che costituiscono il catalogo sono finalizzati al rilascio di:
 - a. abilitazioni e/o patentini;
 - b. acquisizione di tutte o di alcune competenze afferenti a profili del Repertorio della Regione Valle d'Aosta o altre Regioni;
 - c. qualifica professionale relativa a profili ricompresi nel repertorio regionale dei profili professionali della Regione Valle d'Aosta.
5. I corsi inoltre:
 - a. devono essere composti da Unità Formative (UF) di durata pari a 40 ore; la durata massima è fissata in 320 ore (pertanto al massimo 8 Unità Formative);
 - b. possono essere svolti in modalità a distanza per non più del 30% del monte-ore totale con esclusione delle ore di stage previste, fatte salve eventuali ulteriori restrizioni necessarie per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19;
 - c. possono prevedere, per una durata non superiore al 40% del monte ore totale, attività di stage da svolgersi obbligatoriamente in impresa;
 - d. qualora finalizzati al rilascio di qualifica professionale, devono indicare la qualifica di riferimento, che deve necessariamente essere ricompresa nel repertorio regionale dei profili professionali della Regione Valle d'Aosta;
 - e. qualora non finalizzati al rilascio di qualifica professionale o abilitazioni e/o patentini, i corsi possono avere a riferimento una o più competenze professionali, da individuare nell'ambito del Repertorio della Regione Valle d'Aosta o, in alternativa, in quello di altre Regioni.
6. Non rientrano nel catalogo:
 - a. i corsi finalizzati al rilascio della patente, del CQC e dei brevetti di volo;
 - b. i corsi che formano già oggetto dell'offerta formativa pubblica cofinanziata non avviati alla data di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco;
 - c. i corsi che formano oggetto del catalogo dell'offerta formativa dell'apprendistato.
7. Tutti i corsi devono prevedere modalità di valutazione degli apprendimenti per la verifica del raggiungimento degli obiettivi prefissati da parte dei partecipanti. Se il percorso non esita nel rilascio di un patentino, un'attestazione o di una qualifica, deve necessariamente prevedere il rilascio dell'attestato di frequenza con profitto.
8. Ai fini del conseguimento della qualifica professionale i partecipanti che abbiano frequentato le ore di frequenza minima (ovvero il 70 % delle ore previste), sono tenuti al superamento di un esame finale, da svolgersi conformemente alla disciplina di riferimento.
9. Le ore da destinare all'esame finale per il rilascio della qualifica sono aggiuntive rispetto al monte ore corso.

Articolo 26. Modalità di costituzione dell'elenco

1. I Soggetti di cui all'Articolo 24 che intendano presentare domanda di iscrizione all'elenco devono inviare, all'indirizzo PEC politiche_lavoro@pec.regione.vda.it, entro le ore 12.00 del 27 settembre 2021, apposita istanza formulata secondo il modello allegato al presente Avviso (Allegato 7), compilata

in ogni sua parte e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o procuratore speciale). La domanda deve essere corredata dal Catalogo formativo del Soggetto proponente, che deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- a. contenere corsi per almeno 7 dei SEP elencati all'Articolo 25, comma 1;
 - b. contenere al massimo 25 corsi, di cui massimo 5 di durata superiore a 240 ore;
 - c. prevedere, per ciascun corso, l'erogazione di almeno 2 edizioni.
2. Per ciascun corso contenuto nel catalogo, devono essere fornite le seguenti informazioni:
- a. Titolo del corso;
 - b. Obiettivi formativi;
 - c. Contenuti;
 - d. Modalità di realizzazione (articolazione del corso: teoria/pratica/stage/FAD, indicando per ciascuna la durata; modalità di valutazione degli apprendimenti e attestazioni/certificazioni in esito; eventuali competenze professionali o qualifica di riferimento; eventuali norme che regolano la formazione; numero di edizioni che l'ente si rende disponibile ad effettuare; calendarizzazione delle edizioni su base bimestrale);
 - e. Durata del corso;
 - f. Numero massimo di partecipanti previsti;
 - g. Prerequisiti richiesti ai partecipanti;
 - h. Per i corsi di formazione finalizzati al rilascio della qualifica, dell'abilitazione professionale o di patentini, la dichiarazione da parte della competente Autorità del riconoscimento del corso ovvero copia della richiesta di autorizzazione trasmessa alla suddetta Autorità. Si precisa che tale autorizzazione deve essere acquisita prima dell'avvio del corso;
 - i. Indicazione della necessità di realizzare una sessione d'esame per il conseguimento di qualifica o abilitazione professionale, per la quale si richiede uno specifico finanziamento, come previsto al successivo Articolo 32.
3. Ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo, la domanda deve essere corredata dal numero identificativo della marca da bollo utilizzata, che deve essere annullata e conservata dal Soggetto proponente.
4. Le dichiarazioni rese in sede di domanda sono soggette al controllo da parte degli uffici preposti; il controllo può avvenire anche successivamente alla fase istruttoria delle domande.
5. Premesso che il voucher "Bon Emploi Formazione" corrisponde all'erogazione di nr. 40 ore/allievo di formazione, l'organismo di formazione interessato deve indicare il numero massimo di voucher che intende prendere in carico, che non può in ogni caso essere superiore a n. 200.

Articolo 27. Istruttoria

1. Le domande di adesione alla realizzazione degli interventi sono sottoposte a valutazione di ammissibilità.
2. La domanda è accolta se rispetta tutte le seguenti condizioni:
 - a. perviene entro la data di scadenza indicata al precedente Articolo 26;
 - b. è inviata secondo le modalità indicate al precedente Articolo 26;
 - c. è presentata da Soggetti legittimati secondo quanto previsto al precedente Articolo 23;
 - d. risponde a tutti i requisiti di ammissibilità individuati ai precedenti Articolo 25 e Articolo 26.
3. L'istruttoria di ammissibilità è effettuata dal Nucleo di valutazione, appositamente nominato dal Coordinatore del DPLF e composto da funzionari della Struttura Politiche della Formazione.
4. La Struttura competente può richiedere all'organismo di formazione, ai sensi della l. 241/90 e dell'articolo 5 della l.r. n. 197/2007 e s.m.i., di sanare eventuali carenze formali della richiesta e dei suoi allegati. I documenti mancanti e/o i chiarimenti devono essere forniti tramite PEC entro 7 giorni dalla data della richiesta, pena l'esclusione. Qualora le carenze relative alla composizione del catalogo non

fossero sanabili con le suddette integrazioni, il proponente può modificare il catalogo proposto (per un massimo di 3 corsi) in accordo con la Struttura competente.

5. Qualora, a seguito dell'attività di controllo di cui al precedente Articolo 26, comma , emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, la domanda viene respinta, anche se in primo luogo già accolta. Sono fatte salve le maggiori sanzioni previste dalla legge.
6. Preliminarmente all'assegnazione del contributo, la Struttura competente:
 - a. verifica la regolarità contributiva dell'organismo di formazione tramite il DURC;
 - b. acquisisce la documentazione antimafia, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

In caso di irregolarità, la Struttura non procede all'assegnazione.

Articolo 28. Approvazione dell'elenco

1. Entro il termine di 30 giorni dalla scadenza fissata per la presentazione delle istanze, la Struttura competente procede all'approvazione, con provvedimento del dirigente, della costituzione dell'Elenco dei Soggetti attuatori del catalogo "Bon Emploi Formazione Professionalizzante (BEFP)" e al relativo impegno di spesa.
2. Nel provvedimento dirigenziale sono riportati:
 - a. l'Elenco dei Soggetti accreditati ai servizi di formazione la cui candidatura all'iscrizione nel catalogo "Bon Emploi Formazione Professionalizzante (BEFP)" sia stata accolta;
 - b. l'Elenco dei Soggetti accreditati ai servizi di formazione la cui candidatura all'iscrizione nel catalogo "Bon Emploi Formazione Professionalizzante (BEFP)" non sia stata accolta.
3. L'esito della valutazione è pubblicato sul sito istituzionale delle Regione e la Struttura regionale competente provvede a comunicarlo tramite PEC ai Soggetti che hanno presentato domanda.
4. L'approvazione dell'elenco non costituisce in alcun modo un obbligo per la Regione al riconoscimento economico delle attività formative né alla loro realizzazione, essendo esclusivamente rivolto alla costituzione di un catalogo per l'erogazione dei voucher nell'ambito del progetto "Bon Emploi".

Articolo 29. Stipula dell'atto di adesione

1. La Struttura competente trasmette il modello di atto di adesione (Allegato 6) ai Soggetti iscritti nell'elenco "BEFP", che devono riconsegnarlo via PEC, sottoscritto dal legale rappresentante (o procuratore speciale), entro 30 giorni consecutivi, pena la revoca del contributo.
2. A seguito della restituzione dell'atto di adesione, il Soggetto attuatore deve procedere al trasferimento del proprio catalogo sul sistema informativo AppWeb.

Articolo 30. Valore del voucher

1. Il valore del voucher è di euro 800,00 riferito ad una UF di durata standard di 40 ore, importo stabilito tenendo conto del carattere più specifico della formazione da erogare e all'obbligo di avviare l'attività con un numero inferiore di iscrizioni (nr. 6) rispetto al catalogo rivolto agli apprendisti.
2. Il singolo voucher è calcolato a preventivo sulla base della parametrizzazione del valore standard sulla durata dello specifico corso. Il valore complessivo del Piano formativo eventualmente presente all'interno del progetto professionale è dato dalla sommatoria dei singoli voucher calcolati a preventivo.

3. Il valore del singolo voucher a consuntivo è calcolato in relazione alla frequenza dell'allievo alle attività formative di ciascun corso (formato da una o più UF), considerato come di seguito specificato:
 - a. nella misura del 100% di quanto previsto nel caso in cui l'allievo abbia svolto almeno il 50% del monte ore di formazione previsto dal corso in questione;
 - b. nella misura del 50% di quanto previsto nel caso in cui l'allievo abbia svolto tra il 49% ed il 10% del monte ore di formazione previsto dal corso in questione;
 - c. non è previsto il rimborso nel caso in cui l'allievo abbia svolto inferiori al 10% del monte ore di formazione previsto dal corso in questione.

Articolo 31. Indennità di frequenza

1. Il beneficiario deve assicurare agli allievi la corresponsione di un'indennità forfettaria di frequenza, secondo le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1125 del 23 agosto 2019, che prevedono che i soggetti disoccupati che accedono ad azioni di politica attiva del lavoro possano percepire un'indennità forfettaria di frequenza proporzionata alla durata dell'attività finanziata e pari a 75 € lordi ogni 20 ore previste.
2. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 1, lo stato di disoccupazione deve essere posseduto al momento dell'avvio del corso di formazione.
3. Gli importi indicati nelle disposizioni di cui alla DGR 1125/2019 sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali, previdenziali e assicurativi a carico del lavoratore, a cui sono devono essere aggiunti gli oneri a carico del beneficiario.
4. Ogni voucher relativo ad attività formative di 40 ore è quindi incrementato di euro 150,00, da corrispondere al partecipante, e di euro 6 a copertura degli oneri a carico del beneficiario. Come previsto dalla DGR 1125/2019, l'erogazione delle indennità è da ritenersi forfettaria e deve pertanto prendere a riferimento l'intera attività erogata dal beneficiario e la relativa percentuale di frequenza del destinatario, e deve essere calcolata con le seguenti modalità:
 - a. per i percorsi di durata complessiva massima pari a 200 ore (per i quali è prevista un'unica tranche di erogazione), deve essere applicata la seguente formula: $75€ \times (\text{monte ore complessivo erogato}/20h)$;
 - b. per i percorsi di durata superiore, (per i quali sono previste più tranches di erogazione, la cui periodicità deve essere indicata in sede di presentazione del progetto) ad ogni tranche di erogazione deve essere applicata la seguente formula $75€ \times (\text{monte ore erogato nel periodo}/20h)$.
5. Si ricorda che hanno diritto a percepire l'indennità quanti:
 - a. partecipino ad azioni di durata almeno pari a 20 ore;
 - b. attestino una frequenza alle azioni pari almeno al 80% delle ore previste per il periodo considerato.
6. La corresponsione dell'indennità deve avvenire mediante bonifico bancario. Qualora ciò non sia possibile, la corresponsione avviene mediante assegno circolare non trasferibile e intestato ad ogni singolo partecipante, al quale il beneficiario deve fare sottoscrivere una ricevuta di consegna dell'assegno, che costituisce il giustificativo atto a dimostrare l'effettivo pagamento ed è pertanto elemento necessario ai fini di considerare la spesa ammissibile e rendicontabile.
7. Le spese relative all'indennità di frequenza devono essere rendicontate a costi reali.

Articolo 32. Esami per il conseguimento della qualifica o abilitazione professionale

1. Per i corsi per i quali in sede di presentazione della domanda sia stata indicata la necessità di istituire Commissioni per il rilascio di qualifiche o abilitazioni professionali, si applicano le disposizioni di cui al

PD 2287/2021. Al fine di dare copertura finanziaria alle sessioni d'esame, al momento dell'avvio del corso, è concesso con Provvedimento del dirigente dalla Struttura competente, previa richiesta scritta del Soggetto attuatore, un apposito finanziamento aggiuntivo pari ad euro 3.000,00 per ciascuna sessione d'esame.

Articolo 33. Modalità di assegnazione del budget ai Soggetti attuatori

1. Al termine dell'istruttoria di cui al precedente Articolo 27 e prima dell'avvio delle attività, la Struttura regionale competente procede con la suddivisione della prima quota di budget tra i Soggetti attuatori ammessi a realizzare gli interventi del presente Avviso. Tale assegnazione di budget consiste nell'attribuzione della soglia massima di spesa iniziale ed è suddivisa in base al numero dei Soggetti attuatori ammessi all'elenco, sulla base del numero massimo di voucher che si intende prendere in carico dichiarato in sede di presentazione della domanda.
2. Si precisa che il numero massimo complessivo di voucher erogabili ammonta a n. 465, di cui 395 sono assegnati nell'ambito della prima quota di budget; pertanto, l'importo massimo assegnabile in tale fase ammonta a euro € 377.620,00 [395*(800+156)€].
3. Qualora il numero di voucher complessivi che i Soggetti intendano prendere in carico dovesse superare il numero massimo di voucher erogabili, la Struttura competente procede alla riparametrazione dei voucher assegnati a ciascun Soggetto e del relativo impegno finanziario.
4. Il Soggetto attuatore ha facoltà di chiedere, a titolo di acconto, il 30% dell'importo assegnatogli nella prima suddivisione del budget, previa presentazione di apposita polizza fidejussoria. La polizza deve essere rilasciata da primario istituto bancario o assicurativo di altro ente autorizzato ai sensi della normativa vigente ad emettere questo tipo di garanzie a prima escussione e con rinnovo automatico di 12 mesi fino a svincolo da parte della Struttura regionale competente, a copertura di un importo pari all'acconto richiesto.
5. Nel secondo semestre del 2022, si procederà con la suddivisione della seconda quota di budget, relativa ai 70 voucher ancora da assegnare e pari a euro € 66.920,00, tra i Soggetti attuatori ammessi a realizzare gli interventi del presente Avviso. Tale importo è ripartito proporzionalmente tra i Soggetti attuatori come ulteriore quota di finanziamento (quota variabile) a seguito di monitoraggi periodici volti a verificare l'avanzamento quali-quantitativo degli interventi, rideterminando pertanto le soglie di spesa attribuite a ciascuno, in funzione del seguente Indice di Realizzazione (IR) calcolato in un periodo, secondo la seguente formula:

N. UF da 40 ore di formazione realizzati dal singolo accreditato/ N. UF da 40 ore di formazione totale realizzati da tutti i Soggetti erogatori

6. A seguito dell'assegnazione della seconda quota di budget, il Soggetto attuatore è tenuto alla stipula di un ulteriore atto di adesione, sottoscritto dal legale rappresentante (o procuratore speciale) e trasmesso via PEC agli uffici regionali entro 30 giorni consecutivi, pena la revoca del finanziamento.

Articolo 34. Modalità di realizzazione dei corsi e obblighi

1. Ogni corso può essere programmato per più edizioni; la data di avvio di ogni edizione deve essere compresa nel bimestre di programmazione.
2. In presenza di un minimo di 6 iscrizioni, l'organismo di formazione ha l'obbligo di avviare il corso nel bimestre di programmazione.

3. Qualora non si raggiunga il numero minimo di iscritti nel bimestre di programmazione, il beneficiario ha facoltà di riprogrammare il corso in un successivo bimestre previa comunicazione alla Struttura regionale competente.
4. I Soggetti attuatori, ai fini della gestione della condizionalità di cui al d.lgs. 150/2015 per i percettori di NASPI o di altra forma di sostegno al reddito, si impegnano a comunicare tempestivamente al CPI ogni evento relativo alla sospensione/interruzione del percorso intrapreso.

Capo III AVVISO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI SOGGETTI ATTUATORI DEL CATALOGO “BON EMPLOI FORMAZIONE TRASVERSALE (BEFT)”

Articolo 35. Definizione del catalogo “Bon Emploi Formazione Trasversale (BEFT)”

1. Il Catalogo “Bon Emploi Formazione Trasversale (BEFT)” è composto dai cataloghi già presenti nell’offerta formativa per l’Apprendistato in Valle d’Aosta per i quali i Soggetti attuatori presentino specifica richiesta di estensione del target a cui rivolgere l’offerta formativa aggiungendo i destinatari del voucher Bon Emploi Formazione.

Articolo 36. Requisiti accesso all’elenco dei soggetti attuatori del catalogo “BEFT”

1. Possono presentare domanda di iscrizione all’elenco degli attuatori del catalogo “Bon Emploi Formazione Trasversale (BEFT)” gli organismi di formazione presenti nell’elenco degli attuatori della formazione pubblica per l’apprendistato professionalizzante costituito ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 325 in data 11 marzo 2016.
2. Il Catalogo “BEFT” è composto dalle Unità Formative proposte dagli enti di cui al comma 1 nell’ambito del Catalogo dell’offerta formativa pubblica per l’apprendistato professionalizzante e segue le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 293 del 4 marzo 2016.

Articolo 37. Destinatari dei cataloghi “BEFT”

1. Le iniziative formative oggetto del presente catalogo sono accessibili, oltre ai soggetti in apprendistato professionalizzante, a titolo gratuito tramite voucher, ai soggetti che beneficiano degli interventi di cui al progetto “Bon Emploi”. Questo ultimi vi accedono ai sensi dell’articolo 14, comma 2 dell’Allegato 2 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1745 in data 27 novembre 2015, recante “Apprendistato professionalizzante: recepimento delle linee guida approvate il 20/02/2014 dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome e dell’intesa con le parti sociali, ai sensi dell’articolo 44, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81. Approvazione degli indirizzi per la programmazione della formazione di base e trasversale e della disciplina dell’offerta formativa pubblica. Prenotazione di spesa.”.
2. È vietato richiedere compensi di natura economica per la partecipazione ai corsi di formazione ai possessori del voucher “BEFT”.

Articolo 38. Modalità di costituzione dell’elenco

1. I Soggetti di cui all’Articolo 36, comma 1, che intendano presentare domanda di iscrizione all’elenco devono inviare, all’indirizzo PEC politiche_lavoro@pec.regione.vda.it, entro le ore 12.00 del 27 settembre 2021, apposita istanza formulata secondo il modello allegato al presente Avviso (Allegato 8), compilata in ogni sua parte e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o procuratore speciale).

2. Ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo, la domanda deve essere corredata dal numero identificativo della marca da bollo utilizzata, che deve essere annullata e conservata dal Soggetto proponente.
3. Le dichiarazioni rese in sede di domanda sono soggette al controllo da parte degli uffici preposti; il controllo può avvenire anche successivamente alla fase istruttoria delle domande.
4. Premesso che il voucher "Bon Emploi Formazione Trasversale" corrisponde all'erogazione di nr. 40 ore/allievo di formazione, il Soggetto interessato deve indicare il numero massimo di voucher che intende prendere in carico, che non può in ogni caso essere superiore a n. 400.

Articolo 39. Istruttoria

1. Le domande di adesione alla realizzazione degli interventi sono sottoposte a valutazione di ammissibilità.
2. La domanda è accolta se rispetta tutte le seguenti condizioni:
 - a. perviene entro la data di scadenza indicata al precedente Articolo 38;
 - b. è inviata secondo le modalità indicate al precedente Articolo 38;
 - c. è presentata da Soggetti legittimati secondo quanto previsto al precedente Articolo 36.
3. L'istruttoria di ammissibilità è effettuata dal Nucleo di valutazione, appositamente nominato dal Coordinatore del DPLF e composto da funzionari della Struttura Politiche della Formazione.
4. La Struttura competente può richiedere all'organismo di formazione, ai sensi della l. 241/90 e dell'articolo 5 della l.r. n. 197/2007 e s.m.i., di sanare eventuali carenze formali della richiesta e dei suoi allegati. I documenti mancanti e/o i chiarimenti devono essere forniti tramite PEC entro 7 giorni dalla data della richiesta, pena l'esclusione.
5. Qualora, a seguito dell'attività di controllo di cui al precedente Articolo 38, comma 4, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, la domanda viene respinta, anche se in primo luogo già accolta. Sono fatte salve le maggiori sanzioni previste dalla legge.
6. Preliminarmente all'assegnazione del contributo, la Struttura competente:
 - a. verifica la regolarità contributiva dell'organismo di formazione tramite il DURC;
 - b. acquisisce la documentazione antimafia, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

In caso di irregolarità, la Struttura non procede all'assegnazione.

Articolo 40. Approvazione dell'elenco

1. Entro il termine di 30 giorni dalla scadenza fissata per la presentazione delle istanze, la Struttura competente procede all'approvazione, con provvedimento del dirigente, della costituzione dell'Elenco dei Soggetti attuatori del catalogo "Bon Emploi Formazione Trasversale (BEFT)" e al relativo impegno di spesa.
2. Nel provvedimento dirigenziale sono riportati:
 - a. l'Elenco dei Soggetti accreditati ai servizi di formazione la cui candidatura all'iscrizione nel catalogo "Bon Emploi Formazione Trasversale (BEFT)" sia stata accolta;
 - b. l'Elenco dei Soggetti accreditati ai servizi di formazione la cui candidatura all'iscrizione nel catalogo "Bon Emploi Formazione Trasversale (BEFT)" non sia stata accolta.
3. L'esito della valutazione è pubblicato sul sito istituzionale delle Regione e la Struttura regionale competente provvede a comunicarlo tramite PEC ai Soggetti che hanno presentato domanda.
4. L'approvazione dell'elenco non costituisce in alcun modo un obbligo per la Regione al riconoscimento economico delle attività formative né alla loro realizzazione, essendo esclusivamente rivolto alla costituzione di un catalogo per l'erogazione dei voucher nell'ambito del progetto "Bon Emploi".

Articolo 41. Stipula dell'atto di adesione

1. La Struttura competente trasmette il modello di atto di adesione (Allegato 6) ai Soggetti iscritti nel catalogo "BEFP", che devono riconsegnarlo via PEC sottoscritto dal legale rappresentante (o procuratore speciale) entro 30 giorni consecutivi, pena la revoca del contributo.
2. A seguito della restituzione dell'atto di adesione, il Soggetto attuatore deve procedere al trasferimento del proprio catalogo sul sistema informativo AppWeb.

Articolo 42. Valore del voucher

1. Il valore del voucher è di euro 400,00 riferito ad una UF di durata standard di 40 ore, importo stabilito in analogia con il valore fissato per la medesima formazione indirizzata agli apprendisti.
2. Il singolo voucher è calcolato a preventivo sulla base della parametrizzazione del valore standard sulla durata dello specifico corso. Il valore complessivo del Piano formativo eventualmente presente all'interno del progetto professionale è dato dalla sommatoria dei singoli voucher calcolati a preventivo.
3. Il valore del singolo voucher a consuntivo è calcolato in relazione alla frequenza dell'allievo alle attività formative di ciascun corso (formato da una o più UF), considerato come di seguito specificato:
 - a. nella misura del 100% di quanto previsto nel caso in cui l'allievo abbia svolto almeno il 50% del monte ore di formazione previsto dal corso in questione;
 - b. nella misura del 50% di quanto previsto nel caso in cui l'allievo abbia svolto tra il 49% ed il 10% del monte ore di formazione previsto dal corso in questione;
 - c. non è previsto il rimborso nel caso in cui l'allievo abbia svolto inferiori al 10% del monte ore di formazione previsto dal corso in questione.

Articolo 43. Indennità di frequenza

1. Il beneficiario deve assicurare agli allievi la corresponsione di un'indennità forfettaria di frequenza, secondo le disposizioni di cui alla DGR 1125/2019, che prevedono che i soggetti disoccupati che accedono ad azioni di politica attiva del lavoro possano percepire un'indennità forfettaria di frequenza proporzionata alla durata dell'attività finanziata e pari a 75 euro lordi ogni 20 ore previste.
2. Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui al comma 1, lo stato di disoccupazione deve essere posseduto al momento dell'avvio del corso di formazione.
3. Gli importi indicati nelle disposizioni sono da intendersi al lordo degli oneri fiscali, previdenziali e assicurativi a carico del lavoratore, a cui sono devono essere aggiunti gli oneri a carico del beneficiario.
4. Ogni voucher relativo ad attività formative di 40 ore è quindi incrementato di euro 150, da corrispondere al partecipante, e di euro 6 a copertura degli oneri a carico del beneficiario. Come previsto dalla DGR 1125/2019, l'erogazione delle indennità è da ritenersi forfettaria e deve pertanto prendere a riferimento l'intera attività erogata dal beneficiario e la relativa percentuale di frequenza del destinatario, e deve essere calcolata con le seguenti modalità:
 - a. per i percorsi di durata complessiva massima pari a 200 ore (per i quali è prevista un'unica tranche di erogazione), deve essere applicata la seguente formula: $75€ \times (\text{monte ore complessivo erogato}/20\text{h})$;
 - b. per i percorsi di durata superiore, (per i quali sono previste più tranches di erogazione, la cui periodicità deve essere indicata in sede di presentazione del progetto) ad ogni tranche

di erogazione deve essere applicata la seguente formula $75\text{€} \times (\text{monte ore erogato nel periodo} / 20\text{h})$.

5. Si ricorda che hanno diritto a percepire l'indennità quanti:
 - a. partecipino ad azioni di durata almeno pari a 20 ore;
 - b. attestino una frequenza alle azioni pari almeno al 80% delle ore previste per il periodo considerato.
6. La corresponsione dell'indennità deve avvenire mediante bonifico bancario. Qualora ciò non sia possibile, l'erogazione avviene mediante assegno circolare non trasferibile e intestato ad ogni singolo partecipante, al quale il beneficiario deve fare sottoscrivere una ricevuta di consegna dell'assegno, che costituisce il giustificativo atto a dimostrare l'effettivo ed è pertanto elemento necessario ai fini di considerare la spesa ammissibile e rendicontabile.
7. Le spese relative all'indennità di frequenza devono essere rendicontate a costi reali.

Articolo 44. Modalità di assegnazione del budget ai Soggetti attuatori

1. Al termine dell'istruttoria di valutazione delle domande di adesione e prima dell'avvio delle attività, la Struttura regionale competente procede con la suddivisione della prima quota di budget tra i Soggetti attuatori ammessi a realizzare gli interventi del presente Avviso. Tale assegnazione di budget consiste nell'attribuzione della soglia massima di spesa iniziale ed è suddivisa in base al numero dei Soggetti attuatori ammessi all'elenco, sulla base del numero massimo di voucher che si intende prendere in carico dichiarato in sede di presentazione della domanda.
2. Si precisa che il numero massimo complessivo di voucher erogabili ammonta a n. 661, di cui 562 sono assegnati nell'ambito della prima quota di budget; pertanto l'importo massimo assegnabile in tale fase ammonta a euro € 312.472,00 $[562 \times (400 + 156)\text{€}]$.
3. Qualora il numero di voucher complessivi che i Soggetti intendano prendere in carico dovesse superare il numero massimo di voucher erogabili, la Struttura competente procede alla riparametrazione dei voucher assegnati a ciascun Soggetto e del relativo impegno finanziario.
4. Il Soggetto attuatore ha facoltà di chiedere, a titolo di acconto, il 30% dell'importo assegnatogli nella prima suddivisione del budget, previa presentazione di apposita polizza fidejussoria. La polizza deve essere rilasciata da primario istituto bancario o assicurativo di altro ente autorizzato ai sensi della normativa vigente ad emettere questo tipo di garanzie a prima escussione e con rinnovo automatico di 12 mesi fino a svincolo da parte della Struttura regionale competente, a copertura di un importo pari all'acconto richiesto.
5. Nel secondo semestre del 2022, si procederà con la suddivisione della seconda quota di budget, relativa ai 99 voucher ancora da assegnare e pari a euro 55.044,00, tra i Soggetti attuatori ammessi a realizzare gli interventi del presente Avviso. Tale importo è ripartito proporzionalmente tra i Soggetti attuatori come ulteriore quota di finanziamento (quota variabile) a seguito di monitoraggi periodici volti a verificare l'avanzamento quali-quantitativo degli interventi, rideterminando pertanto le soglie di spesa attribuite a ciascuno, in funzione del seguente Indice di Realizzazione (IR) calcolato in un periodo, secondo la seguente formula:

N. UF da 40 ore di formazione realizzati dal singolo accreditato con almeno 1 partecipante Bon Emploi/ N. UF da 40 ore di formazione totale realizzati da tutti i Soggetti erogatori con almeno 1 partecipante Bon Emploi

6. A seguito dell'assegnazione della seconda quota di budget, il Soggetto attuatore è tenuto alla stipula di un ulteriore atto di adesione, sottoscritto dal legale rappresentante (o procuratore speciale) e trasmesso via PEC agli uffici regionali entro 30 giorni consecutivi, pena la revoca del finanziamento.

Articolo 45. Modalità di realizzazione dei corsi e obblighi

1. I corsi afferenti al catalogo "BEFT" sono soggetti alle regole ad essi imposte nell'ambito dell'offerta formativa per l'Apprendistato in Valle d'Aosta.
2. I Soggetti attuatori, ai fini della gestione della condizionalità di cui al d.lgs. 150/2015 per i percettori di NASPI o di altra forma di sostegno al reddito, si impegnano a comunicare tempestivamente al CPI ogni evento relativo alla sospensione/interruzione del percorso intrapreso.

TITOLO III. DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 46. Registri

1. Le registrazioni, complessivamente intese, sono obbligatorie e costituiscono un supporto fondamentale per tutti i tipi di controllo - amministrativo, didattico, contabile - e di monitoraggio.
2. I Soggetti attuatori dei servizi al lavoro devono utilizzare registri cartacei rilasciati dalla Struttura regionale competente; i Soggetti attuatori dei cataloghi "BEFT" e "BEFP" devono utilizzare il registro elettronico reso disponibile in AppWeb. I corsi afferenti al catalogo "BEFT" sono soggetti alle regole di compilazione dei registri imposte nell'ambito dell'offerta formativa per l'Apprendistato in Valle d'Aosta.

Articolo 47. Sistema di rendicontazione dei voucher Bon Emploi Servizi al Lavoro

1. I Soggetti attuatori che non hanno richiesto l'acconto di cui all'Articolo 21, comma 4, o nel caso in cui l'importo richiedibile superi l'importo coperto dal suddetto acconto, possono presentare domanda di rimborso delle attività svolte ogni 90 giorni mediante la modulistica resa disponibile sul sito della Regione all'indirizzo http://www.regione.vda.it/lavoro/operatori/bon_emploi/default_i.aspx.
2. Le rendicontazioni possono riferirsi esclusivamente alle Misure per le quali i Soggetti attuatori abbiano proceduto alla chiusura dei progetti professionali, nel rispetto delle regole di ammissibilità descritte nel presente Avviso.

Articolo 48. Sistema di rendicontazione dei voucher Bon Emploi Formazione

1. La procedura per la rendicontazione dei voucher è la seguente:
 - a. il sistema informativo rende disponibile ad ogni Soggetto attuatore l'elenco dei voucher rendicontabili a seguito della conclusione dei singoli corsi;
 - b. il Soggetto attuatore è tenuto, ogni 90 giorni, a partire dalla data di approvazione degli elenchi, a predisporre e inoltrare il rendiconto;
 - c. il Soggetto attuatore, che non abbia richiesto l'acconto di cui all'Articolo 33, comma 3, per quanto concerne il catalogo "BEFP" e di cui all'Articolo 44, comma 4, per quanto concerne il catalogo "BEFT", o nel caso in cui l'importo richiedibile superi l'importo coperto dal suddetto acconto, predispone e inoltra l'istanza di pagamento in bollo corredata da una nota, che può essere cumulativa di più voucher.
 - d. la Struttura competente, ove necessario, effettua i controlli e valida on line le richieste inoltrate ai fini del completamento delle procedure.

Articolo 49. Revoca dei pagamenti

1. Qualora venga riscontrata una grave difformità tra quanto previsto nella proposta "Bon Emploi" e quanto attuato, tale da non consentire il raggiungimento degli obiettivi, la Struttura regionale competente si riserva la facoltà di revocare l'acconto erogato.
2. Inoltre, il pagamenti sono soggetti a revoca nei seguenti casi:

- a. mancato avvio delle attività nei termini previsti
- b. presentazione di false dichiarazioni e/o di falsa documentazione;
- c. revoca dell'accreditamento del Soggetto accreditato ai sensi delle DGR 1136/2016 e 1420/2020 oppure da parte di ANPAL;
- d. irregolarità nella documentazione antimafia di cui all'articolo 84 del d.lgs. 159/2011;
- e. mancata disponibilità a fornire documentazione o a consentire controlli.

Articolo 50. Successive disposizioni operative

1. Vista la natura sperimentale dell'iniziativa "Bon Emploi", per la definizione di disposizioni operative che si rendano necessarie per la gestione del progetto, si rimanda a successive note del dirigente della Struttura regionale competente, che saranno pubblicate all'indirizzo http://www.regione.vda.it/lavoro/operatori/bon_emploi/default.i.aspx.

Articolo 51. Diritti sui prodotti delle attività

1. I prodotti di qualsiasi natura, costituenti risultato, principale o meno, del Bon Emploi, sono di proprietà della Regione Autonoma Valle d'Aosta e non possono essere commercializzati dai Soggetti attuatori del progetto stesso. Alla conclusione delle attività, copia di tali prodotti deve essere consegnata alla Regione.

Articolo 52. Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è il coordinatore del Dipartimento Politiche del lavoro e della Formazione, dott.ssa Carla Stefania RICCARDI).

Articolo 53. Tenuta documentazione

1. Il Soggetto attuatore deve attenersi a quanto previsto in tema di tenuta dei documenti degli interventi dei Fondi SIE e, in particolare, a quanto previsto dall'articolo 140 del Reg. UE n. 1303/2013, oltre a sottostare ai dettami di cui all'articolo 2220 del Codice Civile e metterla a disposizione degli uffici competenti ad esercitare l'attività di controllo.

Articolo 54. Tutela della privacy

1. Il trattamento dei dati da parte della Regione Valle d'Aosta per le finalità della presente iniziativa avverrà nel rispetto del d.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 55. Informazioni

Gli Avvisi di cui alla presente iniziativa sono reperibili sul sito internet della Regione Valle d'Aosta all'indirizzo www.regione.vda.it.

Eventuali informazioni possono essere richieste al Dipartimento Politiche del lavoro e della formazione, scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica bonemploi@regione.vda.it.

IL COMPILATORE

Luisa TRIONE

CARLA STEFANIA RICCARDI

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Atto non soggetto a visto regolarità contabile

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 20/08/2021 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO